

ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

Addì 21 dicembre 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Familiari Alzheimer Pordenone" APS, associazione di promozione sociale ente del terzo settore, originariamente stipulato in Pordenone in data 23.01.2008 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 24.01.2008, con n. di prot. 665 mod. III.

L'associazione è iscritta nella sezione assistenza sociale e sociosanitaria del registro regionale delle Onlus dal 23.05.2008, con numero di protocollo 2008/17193/15. L'associazione è altresì iscritta al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale APS al numero 165, con decreto del 16.01.2015 n. 135.

L'efficacia delle norme facenti riferimento allo status di APS si intende condizionata alla piena entrata in vigore delle norme riferibili al D.Lgs 117/2017.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l'associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Familiari Alzheimer Pordenone" anche l'espressione "associazione di promozione sociale", ente del terzo settore, ovvero l'acronimo "APS". L'associazione potrà utilizzare altresì l'acronimo "AFAP APS".

Art.1 Costituzione, sede e durata

L'associazione si è originariamente costituita in Pordenone il 23 gennaio 2008. L'associazione ha sede a Pordenone in Largo Cervignano 19/a e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pordenone e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è a tempo indeterminato. Può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) per il venir meno della totalità degli associati;
- b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 2 Oggetto sociale

L'AFAP APS è un'associazione che, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. In particolare – in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana – in collaborazione e convenzione con l'amministrazione pubblica, quelle elencate alle lettere: a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'associazione opera a favore di persone con diversabilità e delle loro famiglie. L'associazione si propone ogni azione che comporti miglioramento della qualità della vita delle persone affette da



malattia di Alzheimer o da altre forme di deterioramento cognitivo o neurodegenerativo, di seguito indicate per brevità persone diversamente abili, e di tutta la loro famiglia, di donne, familiari e non familiari, che si prendono cura di persone colpite da Morbo di Alzheimer. L'associazione si propone in particolare:

- di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali coinvolte nella gestione della malattia di Alzheimer;
- diffondere la cultura del valore della diversità;
- stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia sulla malattia di Alzheimer;
- assistere e sostenere le famiglie che si prendono cura delle persone affette da malattia di Alzheimer;
- tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari al fine di ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione di personale sociosanitario specializzato;
- promuovere l'empowerment delle famiglie attraverso attività di mutuo-aiuto e corsi di peer education;
- promuovere la valorizzazione del lavoro di cura sul piano etico, sociale, economico, sanitario, legislativo, delle pari opportunità e della pari dignità;
- promuovere attività e azioni integrate a favore delle donne che svolgono lavoro di cura;
- promuovere percorsi innovativi di integrazione degli interventi sanitari e assistenziali con la partecipazione della cittadinanza attiva e dei familiari in sinergia con i Comuni, le Aziende Sanitarie, la Provincia, le Unioni Territoriali Intercomunali ed in genere le istituzioni pubbliche e il terzo settore;
- elaborare e realizzare proposte e progetti sia in Italia che all'estero relativi alle finalità di cui sopra, sia sulla base delle specifiche competenze e saper-fare (professionali e non) degli associati che sulla base di collaborazioni esterne;
- promuovere e realizzare progetti di cooperazione internazionale;
- promuovere e realizzare progetti finanziati dalla Comunità Europea;
- promuovere e realizzare ricerche e studi finalizzate ad una migliore comprensione delle tematiche relative all'oggetto;
- partecipare e promuovere conferenze, seminari e convegni per l'approfondimento e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche relative all'oggetto;
- creare un centro di documentazione e di una biblioteca, una videoteca, dedicata anche a materiale conservato su supporti digitali, ad esempio applicazioni dedicate a smartphone e tablet;
- promuovere e realizzare attività editoriale in genere, di stampa, produzione e di diffusione sia in proprio, sia tramite terzi, dei manoscritti, libri, opere multimediali, riviste, giornali con periodicità di qualsiasi tipo nonché distribuzione e rappresentazione in ogni forma, diretta e indiretta delle pubblicazioni e delle opere di cui sopra, servizi di libreria e di prestito di libri;
- sviluppare, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione, un ampio dibattito socio-politico sui fini dell'associazione;
- organizzare e partecipare ad iniziative di carattere culturale, comprese manifestazioni di spettacoli musicali, teatrali, cabaret e arte varia, organizzare convegni, esposizioni, produzioni cinematografiche e radiofoniche, conferenze, concorsi, corsi, mostre e mostre-mercato, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, comprese attività ricreative;
- organizzare e partecipare a iniziative di sensibilizzazione che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi fissati dal presente statuto;
- presentare proposte legislative e non agli organi dello Stato e Regionali, dando sostegno ad iniziative già assunte o da assumere in materia;

- intervenire nei processi di formazione della volontà politica diretti all'ottenimento degli scopi associativi;
- creare contatti per instaurare rapporti di conoscenza e collaborazione con attori sociali (pubblici e privati) impegnati in attività di interesse per l'associazione;
- promuovere e realizzare servizi per la sperimentazione di nuove modalità formative e comunicative;
- promuovere e realizzare servizi di carattere sanitario innovativi;
- promuovere e realizzare servizi di carattere sanitario non farmacologico;
- collaborare e supportare tutte le esperienze di autorganizzazione di singoli e gruppi che siano in linea con le finalità poste dal presente statuto;
- ogni altra iniziativa legittima diretta al perseguimento degli scopi associativi.

Per conseguire il proprio oggetto sociale l'associazione AFAP opera per:

- a) tutelare la dignità ed i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dall'Unione Europea e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei diversamente abili;
- b) perseguire la tutela delle persone diversamente abili curando la loro dignitosa collocazione, ed in particolare stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone prive di sostegno familiare;
- c) promuovere sul territorio interventi (ri)abilitativi e l'integrazione, nel tempo libero ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale;
- d) promuovere e/o gestire attività di formazione, consulenza, aggiornamento per le famiglie dei diversamente abili e per personale operante nel settore;
- e) promuovere nuove forme di cittadinanza attiva, di tutela del diritto alla salute, della tutela del diritto alla dignità attraverso il lavoro in rete e sinergia con enti pubblici e privati.

Per realizzare le finalità statutarie l'associazione altresì potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità previste dal presente statuto;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Art. 3 Logo e denominazione

Il logo "Associazione Familiari Alzheimer Pordenone" APS è di uso esclusivo dell'associazione. Il logo è una testa stilizzata di profilo di persona pensante attraverso un fumetto ed a fianco destro vi è l'iscrizione "Associazione Familiari Alzheimer Pordenone" APS.

Art. 4 Soci

All'AFAP APS possono partecipare tutti, persone fisiche e organizzazioni che condividono la medesima sensibilità verso i diversamente abili ed intendono adoperarsi per le finalità statutarie, e

dai familiari di malati di Alzheimer, per i quali è prevista la possibilità di iscrizione collettiva per l'intera famiglia, con le modalità decise dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.

Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche, giuridiche, altre APS e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, purché si riconosca nel presente statuto e ne condivida gli scopi e gli ideali senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età e appartenenza etnica.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche. Il rapporto associativo si intende instaurato a tempo indeterminato, fatte salve le fattispecie di risoluzione del rapporto contemplate nell'art. 5.

Lo stato d'associato s'acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

Possono essere nominati soci onorari. Può essere socio onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione o chi, pur non svolgendo attività in seno all'associazione, abbia spontaneamente contribuito con propri versamenti in denaro al sostegno economico dell'associazione o offrendo la disponibilità per una attività di formazione. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di socio onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo. Il socio onorario non ha diritto di voto.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative,

mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Art 5 Diritti e doveri del socio

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo con le modalità previste dall'articolo 4.

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
2. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AFAP APS e/o derivanti dall'attività svolta.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea. L'annualità sociale coincide con l'anno civile. Il versamento della quota sociale nell'ultimo trimestre dell'anno ha efficacia anche per l'annualità sociale successiva.

Il mancato pagamento della quota sociale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'ultimo versamento sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale, ma non rescinde il rapporto associativo. Il socio che non adempie al versamento della quota entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ultimo versamento manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo e costituisce causa di risoluzione del rapporto associativo.

Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'AFAP APS è costituito dalle quote associative e dai contributi dei soci, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione, dall'utile risultante da manifestazioni, sottoscrizioni, iniziative patrocinate, promosse e curate dall'associazione stessa e da altri in suo favore, da contributi anche statali, regionali e di enti italiani ed esteri, erogati da amministrazioni sia pubbliche che private, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato di attività istituzionali; da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in



conformità ai fini del presente statuto, dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione; dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali; da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, conformemente alle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo, risponde l'associazione stessa con il suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto della medesima.

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore meritevoli, come individuati dal consiglio direttivo con decisione ratificata dall'assemblea dei soci. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari.

Art. 7 Scritture contabili

L'anno sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Per ogni anno finanziario il consiglio direttivo presenta all'assemblea dei soci entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione Familiari Alzheimer Pordenone APS:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente;
- c) il tesoriere;
- d) il consiglio direttivo.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Ai componenti le cariche sociali l'assemblea potrà attribuire un compenso, anche simbolico, in ragione del loro incarico, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalle attuali normative. Le



cariche sociali hanno diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 9 Rappresentanza e poteri di firma

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede; la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo. Il presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e può aprire e gestire per conto della stessa uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque importo. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale.

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente dell'AFAP APS o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, o ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci aventi diritto a partecipare, non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e l'indirizzo, se diverso da quello della sede legale, da rendere conoscibile mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

- avviso da affiggere nella sede dell'associazione;
- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
- lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- e-mail o PEC contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

La richiesta di convocazione da parte di almeno la metà dei soci di cui al comma 1 dovrà essere indirizzata al presidente del consiglio direttivo e per conoscenza ai membri del consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine potrà essere convocata da qualsiasi membro del consiglio direttivo.

Art. 11 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci. E' composta da tutti gli iscritti alla associazione che sono in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

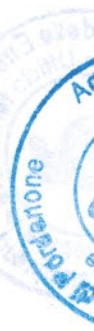
Le deliberazioni dell'assemblea, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci;
- b) in seconda convocazione, quando sono presenti qualsivoglia numero di soci.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in terza convocazione, con la presenza di almeno il 25 per cento più uno degli aventi diritto di voto.

Chiusura del
Del
Don
F



Le votazioni potranno avvenire per voto palese o a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

Le riunioni dell'assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di tre (1 proprio più due per delega) voti complessivamente.

Art.12 Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) l'approvazione delle linee associative e le decisioni inerenti altri oggetti attinenti alla vita e allo sviluppo dell'associazione, in particolare su quelli specificatamente sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- b) l'approvazione del programma delle attività, del conto consuntivo di bilancio e della relazione accompagnatoria;
- c) la nomina e la revoca del consiglio direttivo e degli altri organi sociali, ove istituiti, e la determinazione del numero dei componenti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della relativa azione di responsabilità nei loro confronti, se necessario;
- e) la deliberazione sulle modificazioni ordinarie dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d) l'approvazione e la modifica del regolamento interno, se esistente;
- e) ogni altra decisione prevista dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni sostanziali dello statuto, che variano in maniera sostanziale l'oggetto sociale e le finalità dell'associazione;
- trasferimento della sede in altra Regione o Comune non limitrofo tale da rendere difficoltosa agli associati la fruizione delle attività associative;
- scioglimento, trasformazione o fusione o scissione dell'associazione e relative modalità.

Art. 13 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci; in sua mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'assemblea viene eletto dal consiglio direttivo nella sua prima adunanza.

Art.14 Deliberazioni dell'assemblea

In sede ordinaria le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti all'inizio dell'assemblea.

In sede straordinaria è necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti, per deliberare le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea. I verbali sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art.23 del Codice Civile.

Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci.

Art. 15 Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto di un numero di consiglieri complessivamente non inferiore a due né superiore a cinque, secondo determinazione dell'assemblea. Sono consiglieri componenti del consiglio direttivo il presidente e il tesoriere, nominati dal consiglio al suo interno.

I consiglieri sono eletti tra i candidati proposti dai soci; in caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età. I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti; il consiglio direttivo dura in carica tre anni, ma se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti per surroga dai primi non eletti alle ultime votazioni. I consiglieri che sostituiscono quelli venuti a mancare decadono insieme con gli altri in carica.

Il consigliere che non interviene ad un'adunanza consiliare deve comunicare i motivi della sua assenza. L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive comporta decadimento dalla carica.

Art.16 Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'AFAP APS mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da rendersi conoscibile con qualsiasi mezzo. Il consiglio direttivo viene convocato almeno due volte l'anno.

Art.17 Riunioni e deliberazione del consiglio direttivo

Le riunioni e del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del consiglio devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale. I verbali del consiglio direttivo sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta motivata, avendone il diritto.

Art. 18 Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per adempiere ai compiti attribuitigli dal presente statuto e per conseguire gli scopi dell'associazione.

Il consiglio direttivo può delegare poteri al presidente e ad altri suoi componenti, individualmente, congiuntamente, disgiuntamente, costituendo comitati, di cui determinano le norme di funzionamento.

Sono di competenza del consiglio direttivo:

- a) l'elezione nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua costituzione da parte dell'assemblea ordinaria, del presidente dell'AFAP APS e del tesoriere;
- b) la cura ed il conseguimento dell'oggetto sociale dell'AFAP APS;
- c) l'attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la realizzazione del programma di attività approvato dalle assemblee stesse;
- d) la gestione del patrimonio sociale;
- e) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'AFAP APS;
- f) la preparazione e la presentazione all'assemblea ordinaria del conto consuntivo, corredato da una relazione illustrativa;
- g) l'esercizio delle altre funzioni che gli vengono attribuite dall'assemblea;
- h) l'ammissione dei nuovi soci.

Art. 19 Competenze del presidente

Sono di competenza del presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'AFAP APS;
- b) la convocazione e la presidenza delle assemblee e delle riunioni consiliari;
- c) la sovrintendenza alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
- d) il controllo e la tenuta del registro inventario dei beni e delle scritture contabili.
- e) ogni altra funzione prevista dal presente statuto.

Art. 20 Competenze del tesoriere

Il tesoriere coadiuva il presidente nell'amministrazione dei beni dell'associazione.

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli provvede all'erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall'associazione, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore della stessa. All'interno del consiglio direttivo egli coadiuva il presidente nella corretta tenuta dei libri contabili e associativi. Il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

Art. 21 libri sociali

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e quello degli associati volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy. Nel pieno rispetto del diritto di esame spettante agli associati sulle richieste si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

Art. 22 Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i membri del consiglio direttivo, determinandone i poteri.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sugli APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati.

Firmato digitalmente da: MANNU DANIELA
Luogo: PORDENONE
Data: 08/01/2023 20:58:03

Daniela Mannu 10

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 22/12/2022 al
n° 3261 Mod. 3 con
liquidati € ent di cui
per imposta IPOT. € ✓

